Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 15 ottobre 1952 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 18 giugno 1952
registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1952
registro Esercito n. 37, foglio n. 240.

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare fatta « sul campo » dalle supreme autorità mobilitate:

MEDAGLIA DI BRONZO

COMINO Natale di Camillo e di Gasparini Rosa, da Lobbi (Alessandria), classe 1894, caporale, 31° reggimento fanteria. — Caporale esploratore si lanciava con pochi uomini ad esplorare il terreno battuto dalle nostre artiglierie prima dell'assalto ad una trincea nemica; sorpreso dal nemico superstite che ancora tentava di difendere la trincea, con sublime coraggio riusciva, coadiuvato dai suoi uomini ad irrompere e mettere in fuga il nemico, facilitando così l'avanzata al reparto destinato ad occupare la posizione. — Castelnuovo Carso, 15 luglio 1915.

(4894)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 giugno 1952, n. 1298.

Approvazione dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società per azioni magazzini generali di Castellammare di Stabia ed accettato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'appalto del servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato e reso eseguibile l'atto di sottomissione, annesso alla presente legge, rilasciato dalla Società per azioni magazzini generali di Castellammare di Stabia in data 8 gennaio 1952 ed accettato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in data 11 gennaio 1952, per l'appalto del servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale per la durata di anni 15.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

N. 781 DI REPERTORIO ALLEGATO

Atto di sottomissione per l'esecuzione del servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale in Castellammare di Stabia.

La sottoscritta Società per azioni Magazzini generali di Castellammare di Stabia, con sede in Castellammare di Stabia, via Bonito, che nel corso dell'atto sarà chiamata semplicemente « assuntore », legalmente rappresentata dall'ing. Mario Enrietti fu Carlo, come risulta dal certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli n. 71 di prot. del 3 gennaio 1952 esibito a parte, si obbliga ad eseguire il servizio di scarico, insilamento e spedizione del sale in Castellammare di Stabia, alle condizioni di cui ai seguenti articoli:

Art. 1.

Le prestazioni, oggetto del presente atto di sottomissione riflettono:

A) Presa diretta, a mezzo di elevatori meccanici, del sale sfuso da stiva di nave affiancata al pontile del Deposito nel porto di Castellammare di Stabia, trasporto e insilamento nelle campate del Deposito, previa pesatura; presa dalla campata, pesatura, insaccamento in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale.

B) Presa del sale giunto per ferrovia alla rinfusa o in sacchi dal vagone posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto e insilamento nelle campate del Deposito, previa pesatura e svuotatura per il sale giunto in sacchi; presa dalla campata, pesatura, insaccamento in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale.

C) Presa dei sali speciali giunti in sacchetti sigillati di peso inferiore ai cento chilogrammi, in casse o scatole, da vagone posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto e appilamento nelle campate del Deposito, previa pesatura; presa dalla campata, pesatura, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri o carri a trazione animale.

D) Presa dei colli di sacchi vuoti da sale dai piani dei vagoni o caricatori nella stazione ferroviaria di Castellammare di Stabia, carico su automezzi o carri a trazione animale dell'assuntore, trasporto al Deposito, scarico, pesatura, controllo del numero dei sacchi stessi e loro consegna ai piedi dell'elevatore.

I prezzi riflettenti le prestazioni contemplate nel presente articolo sono elencati al successivo art. 30.

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato garantisce, per tutta la durata del presente atto, un movimento minimo annuo di sale in uscita dal Deposito di quintali trecentomila (quintali 300.000). L'assuntore però si impegna di effettuare il servizio anche per i quantitativi superiori al suddetto minimo al prezzo di cui al successivo art. 30, n. 2, lettera *A*. Se alla fine di ciascun anno contrattuale risultasse che il quantitativo di sale estratto non ha raggiunto i 300.000 quintali, l'Amministrazione dei monopoli di Stato corrisponderà all'assuntore il corrispettivo supplementare in ragione del numero di quintali che occorrono per raggiungere il ripetuto minimo garantito, al prezzo unitario di cui al successivo art. 30, n. 2, lettera *B*.

Art. 3.

Il quantitativo di sale da spedire giornalmente agli organi di distribuzione e di vendita aggregati al Deposito di Castellammare di Stabia resta fissato nel massimo di quintali milleduecentocinquanta (q.li 1250). L'assuntore però si impegna di spedire, quando occorra, anche i quantitativi superiori fino al doppio del suddetto massimo al prezzo di cui al successivo art. 30, n. 3 e n. 4.

Art. 4.

Il quantitativo di sale giunto alla rinfusa o in sacchi su vagoni posti sotto scarico sul binario raccordato da introdurre nel Deposito resta fissato nel massimo di quintali milleduecentocinquanta (q.li 1250) giornalieri. L'assuntore però si impegna di introdurre, quando occorra, anche i quantitativi superiori fino al doppio del suddetto massimo al prezzo di cui al successivo art. 30, n. 5.

Art. 5.

Il quantitativo di sale comune e speciale che le campate del Deposito potranno contenere non dovrà superare i quintali 50.000 (cinquantamila). Il sale comune non dovrà essere accumulato oltre l'altezza di m. 6 mentre l'altezza alla quale potranno accumularsi i sali speciali non potrà superare i m. 2.

Art. 6.

Nelle operazioni di immissione e di estrazione dei sali in massa sciolta ed in sacchi saranno impiegati i mezzi meccanici di cui il Deposito è dotato. La pesatura dei sali alla rinfusa in arrivo, via mare, sarà effettuata con bilance automatiche di potenzialità non inferiore a cinquecento chilogrammi (kg. 500) per ciascuna pesatura. Le bilance automatiche per la estrazione dei sali faranno pesate di chilogrammi cento (kg. 100) o cinquanta (kg. 50) ognuna. La pesatura dei sali in uscita potrà anche essere effettuata con bilance manovrate a mano. La potenzialità oraria media degli apparecchi meccanici di immissione per i sali alla rinfusa sarà mantenuta complessivamente non inferiore a tonnellate quarantatre e chilogrammi settecentocinquanta (tonn. 43,750) per lo scarico da nave, mentre lo scarico da vagoni sarà effettuato con lavoro a braccia in ragione di tonnellate dieci-ora. Quella degli apparecchi di estrazione del sale comune dovrà mantenersi non inferiore a complessive tonnellate orarie tredici e chilogrammi cinquecento (tonn. 13,500).

Alla introduzione ed estrazione dei sali speciali in sacchetti, casse e scatole provvederà l'assuntore con la propria manovalanza.

Tutte le suindicate operazioni saranno dall'assuntore condotte in modo da evitare l'avaria ed il deperimento del genere.

Art. 7.

E' a carico dell'assuntore, e compreso nei prezzi contrattuali, l'onere della manutenzione degli apparecchi meccanici

fissi e mobili e loro accessori di cui è dotato il Deposito dei quali dovrà assicurare, in ogni occorrenza, il regolare funzionamento.

Art. 8.

Alla manovra dei vagoni ferroviari nell'area portuale in concessione al Deposito, verrà provveduto a cura e spese dell'assuntore e il relativo onere si intende compreso nei prezzi contrattuali. Resterà invece a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato il movimento dei vagoni sui binari esterni alla detta area.

Art. 9.

L'assuntore, nella esecuzione dei propri compiti di servizio e particolarmente nell'espletamento delle operazioni riflettenti il ricevimento dei sali, la loro spedizione agli organi di distribuzione e di vendita approvvigionati dal Deposito generi di monopolio di Castellammare di Stabia e tempestiva richiesta del numero di vagoni giornalmente occorrenti si atterrà agli ordini che gli perverranno in tempo utile dalla Direzione del deposito stesso.

A questo scopo dovrà tenere costantemente a Castellammare di Stabia un proprio rappresentante, che dovrà essere persona di gradimento dell'Amministrazione facoltizzato a trattare e risolvere direttamente colla suaccennata Direzione tutte le questioni inerenti l'espletamento delle suddette operazioni.

Art. 10.

L'assuntore dovrà effettuare tutte le prestazioni a lui affidate col presente atto, colla dovuta regolarità e senza sospensioni che non siano causate da mancanza di vagoni per fatto delle Ferrovie o da casi di provata e riconosciuta forza maggiore. Qualora l'assuntore, senza giustificato motivo, interrompesse il servizio e, regolarmente diffidato, non lo riprendesse all'inizio della seconda giornata lavorativa dopo la sospensione, l'Amministrazione provvederà ad effettuarlo in danno con i mezzi e nei modi che riterrà più opportuni. In tal caso l'assuntore dovrà lasciare il silos e tutto l'impianto meccanico in ordine e funzionante a completa disposizione dell'Amministrazione e rifonderà alla stessa l'importo delle spese sostenute per l'esecuzione del servizio in danno, assoggettandosi alla trattenuta di cui al successivo art. 18.

Art. 11.

Le porte ed i boccaporti che immettono nella campata e nei magazzini sale, dopo effettuate le operazioni di introduzione e di estrazione dei sali, dovranno essere chiusi e piombati a cura dell'assuntore e con l'assistenza della Guardia di finanza, e le relative chiavi saranno tenute in consegna dalla Direzione del locale Deposito generi di monopolio.

L'assuntore è responsabile di ogni e qualsiasi sottrazione di sali e materiali di pertinenza dell'Amministrazione che venisse effettuata durante le suddette operazioni e si obbliga alla rifusione del danno e precisamente: per i sali al prezzo di tariffa di vendita al pubblico e per gli altri articoli al prezzo da stabilirsi a giudizio discrezionale dell'Amministrazione.

Art. 12.

In caso di avaria o di deperimento del sale per poca cura posta nelle operazioni di introduzione e di estrazione e di deficiente conservazione del sale stesso nelle campate del Deposito per pulizia ed igiene l'assuntore risarcirà l'Amministrazione dei conseguenti danni, valutati a seguito di perizia effettuata dai funzionari dell'Amministrazione.

Art. 13.

La fornitura e la manutenzione dei sacchi vuoti, sarà a carico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, provvedendo però l'assuntore a tutte le operazioni di cui al punto *D*) del precedente art. 1.

L'Amministrazione provvederà in tempo utile a che i sacchi occorrenti per la giornaliera esecuzione del servizio siano pronti per la consegna al personale dell'assuntore da effettuarsi ai piedi del montacarichi di cui è dotato il Deposito.

Art. 14.

Il rifornimento dei sali via mare del Deposito di Castellammare di Stabia si effettuerà a mezzo navi, con piena facoltà dell'Amministrazione dei monopoli di regolarlo nel modo che riterrà più opportuno, previo tempestivo avviso all'assuntore.

Le navi da porsi sotto scarico dovranno essere di portata lorda non inferiore alle mille tonnellate nè superiore alle tonnellate cinquemila. Il loro pescaggio dovrà comunque consentire il facile attracco al pontile del Deposito.

Art. 15.

Lo scarico delle navi di cui al precedente art. 14 dovrà effettuarsi in ragione di tonnellate trecentocinquanta (tonnellate 350) per ogni giorno lavorativo.

Art. 16.

L'assuntore dovrà iniziare lo scarico delle navi affiancate al pontile del Deposito dopo espletate tutte le formalità portuali e doganali, osservando le condizioni stabilite nei singoli contratti di noleggio in quanto siano non in contrasto con le clausole del presente atto e, in mancanza di questi, secondo le consuetudini del porto, dal momento in cui verrà iniziato lo scarico decorrerà il computo del quantitativo giornaliero scaricato agli effetti delle stallie.

Le navi in arrivo con carico di sale dovranno rispettare il turno alla discarica.

Art. 17.

Se l'assuntore non raggiungesse nello scarico delle navi le rate di discarico per giorno lavorativo o parte, come convenuto al precedente art. 16, soggiacerà a titolo di penale, al pagamento delle controstallie dovute in dipendenza dei contratti di noleggio stipulati dall'Amministrazione. Analogamente verrà assoggettato ad una multa in ragione di L. 14 (lire quattordici) per quintale e per ogni giorno di ritardo qualora non raggiungesse giornalmente per le spedizioni ordinate dal dirigente del Deposito il quantitativo richiesto, come all'art. 3.

Art. 18.

Le somme che l'Amministrazione fosse in diritto di addebitare all'assuntore nei casi previsti dagli articoli 10, 11, 12 e 17 del presente atto saranno trattenute sulle competenze allo stesso dovute senza che occorra intimazione o condanna giudiziale.

Art. 19.

Agli effetti dell'esecuzione delle operazioni di introduzione e di estrazione dei sali del Deposito si stabilisce che la giornata lavorativa va computata, in ogni tempo, in conformità all'orario che viene osservato nel porto di Castellammare di Stabia.

Gli eventuali ritardi nella immissione dei vagoni in arrivo, sul binario raccordato, dovrà risultare da un apposito statino di movimento giornaliero, controfirmato da un funzionario del locale Deposito generi di monopolio, dal delegato dell'assuntore e dal capo-posto della Guardia di finanza addetta alla vigilanza sul movimento dei sali.

Art. 20.

La durata del contratto è stabilita in anni quindici dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di approvazione.

Art. 21.

Le competenze dovute mensilmente all'assuntore verranno liquidate dalla Direzione generale dei monopoli di Stato con pagamento mediante ordinativi diretti intestati a nome dell'assuntore da commutarsi in vaglia cambiari della Banca d'Italia a favore dell'assuntore stesso.

Art. 22.

Il deposito cauzionale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti col presente atto viene fissato nella misura di L. 15.000.000 (lire quindicimilioni).

L'assuntore, in considerazione della sua notoria solidità, viene esonerato dal prestare l'anzidetta cauzione e, pertanto, con il presente atto autorizza l'Amministrazione dei monopoli di Stato ad applicare sull'ammontare dell'appalto una riduzione corrispondente al 5% (cinque per cento) annuo sull'importo della cauzione medesima per tutto il tempo in cui essa dovrebbe restare vincolata a termini del presente atto.

La detta riduzione verrà operata anno per anno in occasione del pagamento a saldo del servizio oggetto del presente appalto riflettente ciascun anno contrattuale.

Art. 23.

Alla fine di ciascun trimestre contrattuale, a richiesta di una delle parti contraenti, da comunicarsi entro il trimestre stesso, potrà procedersi alla revisione dei prezzi contrattuali quando nel complesso dell'appalto si sia verificata una differenza di prezzo superiore al dieci per cento (10 %) in aumento o in diminuzione. Alla fine di ciascun trimestre sarà effettuato il conguaglio delle differenze verificatesi in confronto dei prezzi contrattuali, nel corso dell'appalto a cominciare dall'inizio dell'appalto stesso.

Più variazioni si sommano. Variazioni e somme di variazioni saranno operative soltanto per la parte della differenza eccedente la suddetta percentuale. Ai fini della revisione i prezzi si intendono fissati alla data del 30 giugno 1951. Ai fini medesimi saranno riconosciute però le variazioni aventi decorrenza anteriore alla data di inizio della esecuzione del presente atto comunicate ufficialmente in epoca successiva alla suddetta data del 30 giugno 1951.

Art. 24.

Ai fini del calcolo della revisione di cui al precedente art. 23 il prezzo contrattuale si considererà convenzionalmente così costituito:

a) retribuzioni al personale:	
1) dipendente dalla Società: amministrativo	8,49 %
dipendente dalla Società: operaio	22,98 %
2) compagnia portuale	41,56 %
b) materiali (convenzionalmente profilati di ferro)	23,33 %
c) energia elettrica	0,79 %
d) imposte e canoni	0,57 %
e) interessi a capitale (fissi in cifra assoluta)	0,35 %
f) aumento salariale non compreso nella voce a) 1) (fisso in cifra assoluta)	1,93 %
	100 — %

Per il calcolo delle variazioni sarà tenuto conto dei seguenti dati:

a) mano d'opera del silos (operai ed impiegati) Federazione nazionale magazzini generali d'Italia Roma Lungotevere delle Navi, 30 Contratto collettivo e successive modificazioni;

b) compagnia portuale Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia ordinanze dell'Ufficio del lavoro portuale;

c) materie prime quotazioni bollettino mensile Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;

d) energia elettrica comunicazioni della Società distributrice.

Art. 25.

Per l'uso degli apparecchi meccanici del silos nella discarica del grano, l'assuntore corrisponderà alla Amministrazione per ogni elevatore da pontile, ora impiegato, un canone in ragione di 5,14 (cinque e quattordici) volte il prezzo unitario di cui al successivo art. 30, lettera A) in vigore al momento della discarica.

Art. 26.

Tutti gli oneri, le tasse e le imposte presenti e future dipendenti dall'esercizio di quanto è convenuto nel presente atto sono, in quanto applicabili, ad esclusivo carico dell'assuntore.

Art. 27.

Agli effetti del presente atto l'assuntore elegge il proprio domicilio legale in Castellammare di Stabia (Napoli), via Bonito, sottoponendosi alla giurisdizione del Tribunale di detta città.

Art. 28.

Le spese di bollo, registrazione e imposta generale sull'entrata sono a carico dell'assuntore.

Art. 29.

L'importo dell'appalto viene presuntivamente determinato in L. 72.000.000 (lire settantaduemilioni) annue e quindi per l'intera durata quindicennale dell'appalto in L. 1.080.000.000 (un miliardo ottantamilioni).

Art. 30.

I prezzi unitari di cui al presente appalto, qui sotto indicati, si intendono fissati alla data del 30 giugno 1951.

Art.	DENOMINAZIONE	Prezzo lire a q.le
1	A) Presa diretta a mezzo di elevatori meccanici del sale sfuso da stiva di nave affiancata al pontile del Deposito nel porto di Castellammare di Stabia, trasporto e insilamento nelle campate del Deposito previa pesatura; presa dalla campata, pesatura, insaccamento in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, trasporto, carico e stivaggio su vagoni, autocarri e carri a trazione animale (prezzo base) .	235 (duecentotrentacinque)
	B) Presa del sale giunto per ferrovia alla rinfusa e in sacchi dal vagone posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto e insilamento nelle campate del Deposito, previa pesatura e svuotatura per il sale giunto in sacchi; presa dalla campata, pesatura, insaccatura in sacchi da un quintale, loro legatura e sigillatura con materiale fornito dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, trasporto, carico e stivaggio sui vagoni, autocarri e carri a trazione animale (prezzo base aumentato del 25 %)	293,75 (duecentonovantatre e 75/100)
	C) Presa dei sali speciali giunti in sacchetti sigillati di peso inferiore ai cento chilogrammi, in casse o scatole, da vagone posto sotto scarico sul binario raccordato, trasporto e appilamento nelle campate del Deposito, previa pesatura, presa dalla campata, pesatura, trasporto, carico e stivaggio sui vagoni, autocarri e carri a trazione animale (pari al prezzo base)	235 (duecentotrentacinque)
	Sovraprezzo per ogni sacchetto, cassa o scatola	6 (sei)
	D) Presa dei colli di sacchi vuoti da sale dai piani dei vagoni o caricatori nella stazione ferroviaria di Castellammare di Stabia, carico su automezzi o carri a trazione animale dell'assuntore, trasporto al Deposito, scarico, pesatura, controllo del numero dei sacchi stessi e loro consegna ai piedi dell'elevatore .	80 (ottanta)
2	A) Per i quantitativi eccedenti i quintali 300.000 annui di sale portati in uscita (prezzo base diminuito del 45 %)	129,25 (centoventinove e 25/100)
	B) Se alla fine di ciascun anno contrattuale risultasse che il quantitativo estratto non ha raggiunto i 300.000 quintali l'Amministrazione dei monopoli pagherà alla Società il corrispettivo supplementare in ragione al numero di quintali che occorrono per raggiungere il ripetuto minimo garantito (prezzo base diminuito del 5 %)	223,25 (duecentoventitre e 25/100)

Art.	DENOMINAZIONE	Prezzo lire a q.le
3	Per i quantitativi superiori a q.li 1250 di sale spediti giornalmente agli organi di distribuzione e di vendita aggregati al Deposito di Castellammare di Stabia (prezzo base aumentato del 60 %)	376 (trecentosettantasei)
4	Per i quantitativi eccedenti i quintali 300.000 annui portati in uscita e superiori a q.li 1250 di sale spediti giornalmente agli organi di vendita (prezzo base diminuito del 45 % e aumentato del 60 %) . . .	270,25 (duecentosettanta e 25/100)
5	Per i quantitativi di sale giunto alla rinfusa e in sacchi su vagoni posti sotto scarico sul binario raccordato dell'assuntore ed introdotti nel Deposito in quantità superiore a quintali 1250 giornalieri (prezzo base aumentato del 25 % e del 60 %)	434,75 (quattrocentotrentaquattro e 75/100)

Art. 31.

Il presente atto di sottomissione risolve e sostituisce a tutti gli effetti il contratto 28 dicembre 1946, n. 163 di rep., registrato il 26 maggio 1947 in Roma, Ufficio atti privati al n. 27324, vol. 653.

Art. 32.

Il presente atto di sottomissione, mentre è impegnativo per l'assuntore dalla data della sottoscrizione, non lo sarà per l'Amministrazione dei monopoli di Stato fino a che non sarà stato approvato e reso esecutivo nelle forme volute dalle leggi.

Art. 33.

Il presente atto viene redatto in tre originali di cui due su carta da bollo da L. 32 per uso della Direzione generale dei monopoli di Stato e della Società magazzini generali di Castellammare di Stabia ed un terzo su carta da bollo da L. 24 per uso dell'Ufficio del registro di Roma.

Roma, addì 8 gennaio 1952

f.to Mario Enrietti

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Direzione generale

N. 781 di repertorio

Visto il presente atto di sottomissione e riscontrato regolare in ogni sua parte, si accetta nell'interesse dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Roma, addì 11 gennaio 1952

p. *L'Amministrazione dei monopoli di Stato*
G. Lipari

Visto, *il Ministro per le finanze*
Vanoni

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1952.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Ravenna e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Ravenna presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

D'Alessandro per. ind. Enrico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Galan avv. Piero, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Morini geom. Armando, rappresentante del Genio civile;

Polini dott. Antonio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Ricci dott. Igor, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Biolghini Ercole, Tramontani Renato, Gaudenzi Linda, Casadio Cleto, Ghillani Erio, Moretti Giovanni e Monti Manlio, rappresentanti dei lavoratori;

Casadio dott. Eugenio, Bevilacqua geom. Lorenzo, Papa rag. Ettore e Cicognani dott. Celso, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gordini Eraldo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1952

Il Ministro: Rubinacci

(4959)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1952.
Ulteriore proroga del termine per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1952.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 4 e 5 lettera *a*) del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39;

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1952, numero 244(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 109 del 10 maggio 1952,

relativo alla denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) ed al versamento del diritto di statistica dovuto;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1952, numero 402(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 190 del 18 agosto 1952, con cui è stato prorogato al 30 settembre 1952 il termine per la denuncia di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente il termine stabilito dal suddetto decreto Ministeriale 2 maggio 1952;

Decreta:

Il termine stabilito dall'art. 1 del decreto Ministeriale 2 maggio 1952, n. 244(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 109 del 10 maggio 1952, per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il pagamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1952, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 1952.

Roma, addì 6 ottobre 1952

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1952
Registro bilancio Trasporti n. 34, *foglio n.* 95. — CASABURI

(4958)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona compresa tra via Alessandro Manzoni e Villa Patrizi sita nell'ambito del comune di Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 febbraio 1951 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona compresa tra via Alessandro Manzoni e Villa Patrizi sita nell'ambito del comune di Napoli;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Napoli;

Vista l'opposizione presentata dal sig. Santi Fabio contro l'imposizione di vincolo;

Sentito sulla opposizione predetta il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, il quale nella sua adunanza del 26 giugno 1952, ha ritenuto, poichè la zona suddetta è connessa con l'ambiente della Villa Patrizi, che il vincolo debba essere imposto e mantenuto;

Riconosciuto che la zona predetta rappresenta un quadro naturale di notevole bellezza panoramica;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Napoli indicata nell'annesso elenco redatto dalla Commissione provinciale di Napoli per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme col verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Napoli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 ottobre 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche

Verbale della XVIII seduta

L'anno 1951 il giorno 20 febbraio alle ore 16, in una sala della Soprintendenza ai monumenti della Campania nel Palazzo reale di Napoli, si è riunita la Commissione provinciale per le bellezze naturali e panoramiche della provincia di Napoli.

(*Omissis*).

Aperta la seduta, l'ing. Rusconi riferisce ai membri della Commissione che la Soprintendenza, per quanto di sua competenza e subordinatamente ad alcune limitazioni e condizioni, aveva restituito alla Direzione edilizia del comune di Napoli, con parere favorevole, un progetto per la costruzione di una clinica privata in via Manzoni, in Napoli.

Poichè il sindaco di Napoli dopo aver eseguito un sopraluogo con rappresentanti della Soprintendenza e della Commissione edilizia comunale, con lettera dell'8 febbraio 1951 ha nuovamente interessato la Soprintendenza per un ulteriore esame della pratica, l'ing. Rusconi sottopone ai presenti il progetto e comunica le condizioni che impose agli interessati, data la particolare ubicazione del suolo, su cui si intende costruire, e tenuto conto, soprattutto, quanto stabilito di recente dal Ministero della pubblica istruzione in occasione della lottizzazione dei terreni della sottostante e attigua Villa Patrizi.

Il sindaco di Napoli interviene per informare la Commissione che, per quanto di sua competenza, si è già espresso sfavorevolmente al rilascio della licenza edilizia comunale.

La Commissione, dopo attento esame della questione, richiamandosi al parere già espresso nella riunione del 26 maggio 1950 come da verbale n. 16, in merito alla lottizzazione dei terreni di Villa Patrizi ed alla protezione della incomparabile bellezza panoramica di quella zona, visto il voto espresso dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti nella sua adunanza del 26 luglio 1950, considerato che le visuali da via Partenope, da piazza Vittoria, da via Caracciolo e dalla via Manzoni — nel versante opposto — verrebbero alterate dalla erigenda costruzione, si dichiara del parere di sottoporre la detta località di via Manzoni ai vincoli della legge.

Pertanto, all'unanimità la Commissione propone che la zona indicata nell'annesso elenco venga sottoposta ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ai sensi del comma quarto dell'art. 1, onde impedire che la località in questione, attigua alla Villa Patrizi che rappresenta una bellezza panoramica considerata come quadro naturale, venga comunque compromessa e deturpata.

Il sindaco di Napoli si associa alla proposta.

(*Omissis*).

(4942)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino a nuova disposizione è vietata, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione da appostamenti sia fissi che temporanei in tutto lo spartiacque appenninico, in provincie di Perugia e Pesaro, compreso tra il Poggio dei Tre Termini (alt. 1172) a confine con le provincie di Arezzo, Pesaro e Perugia fino a Bocca Serriola.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Novara, della estensione di ettari 480, compresa nei comuni di Borgoticino e Castelletto Ticino, delimitata dai seguenti confini:

dall'abitato di Borgoticino strada provinciale per Arona, fino all'altezza della strada comunale che porta alla Madonna delle Grazie; dalla Madonna delle Grazie alla Cascina Piovana e da tale Cascina strade compestri fino alla Cascina Gola ed ai Beati, per giungere poi al castello sulla linea ferroviaria Sesto Calende-Arona; da detto castello, strada campestre per Molino Malpensa, quindi a Glisente e da Glisente fino all'abitato della Campagnola; da qui linea ferroviaria Borgomanero-Arona, quindi confine comunale di Comignago fino alla strada provinciale da Borgoticino a Revislate; questa strada fino all'abitato di Borgoticino.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Novara, della estensione di ettari 1030, compresa nei comuni di Romagnano Sesia, Cavallirio, Fontaneto d'Agogna, Cavaglio d'Agogna e Ghemme, delimitata dai seguenti confini:

ovest: torrente Strona, dalla strada provinciale Romagnano-Borgomanero, fino alla ferrovia Romagnano-Arona, quindi ferrovia stessa, fino al ponte sul torrente Strego; detto torrente, fino alla strada che da Ghemme porta a Cavaglio;

sud: strada Ghemme-Cavaglio, nel tratto torrente Strego-Le Fornaci;

est: strada dalle «Fornaci» all'altezza della Cascina Tappulino, quindi strada campestre per la Cascina della Croce, indi torrente Strego fino alla strada provinciale Borgomanero-Romagnano;

nord: strada provinciale Romagnano-Borgomanero, nel tratto fra i torrenti Strona e Strego.

Fino al 3 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Alessandria, della estensione di ettari 379, compresa nel comune di Camagna, delimitata dai seguenti confini

nord: torrente Rotaldo; strada comunale Bonina; comune di Conzano;

est: strade comunali Mongandio-Cavalla-Braida-Casamola;

sud: strada comunale Cuccaro; strada provinciale; vie Sant'Antonio-Oliva-Versagò;

ovest: strada provinciale Vignale; strade comunali Imboschetto, Pozzo Profondo-Fontanile-Stramba, torrente Rotaldo.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Alessandria, della estensione di ettari 680, compresa nel comune di Bruggi, delimitata dai seguenti confini:

nord: rio Pian dell'Arbi, Costa Degagna;

est: confine con la provincia di Pavia fino al monte Chiappo;

sud: strada Fontana dei Bagnoli, Fontana Fredda, Bocca di Crenna, Ebro, Cosfrone;

ovest: strada monte Cosfrone-monte Panà, fino quota 827, indi torrente Curone.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Alessandria, della estensione di ettari 420 circa, compresa nei comuni di Alessandria e Pietramarazzi, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada comunale della Serra o delle Frasche e strada vicinale Montalbano;

est: strada comunale Pietramarazzi-Pecetto; strada vicinale dei Tocchi; strada comunale Pietramarazzi-Bassignana e strada vicinale delle Rocche;

sud: strada Cerca o dei Rovinati-valle San Bartolomeo-Bassignana-abitato di Pietramarazzi e strada comunale Pietramarazzi-Montecastello;

ovest: strada consortile del Pissarotto e di Montegrande.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di La Spezia, della estensione di ettari 400 circa, compresa nei comuni di Carro, Carrodano e Deiva Marina, delimitata dai seguenti confini:

partendo da Case Selvatiche, sulla via Aurelia, Costa delle Gruzze, quota 435 e quota 433, Case di Pian Rome, quota 383; cava di marmo quota 435; monte Taversa, quindi confine della provincia di Genova, verso sud, fino al monte San Nicolao e verso ponente fino a quota 790, ed al km. 459 della via Aurelia; detta strada, verso levante, fino a Case Selvatiche.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di La Spezia, della estensione di ettari 580 circa, compresa nei comuni di Riomaggiore, Vernazza e Riccò del Golfo, delimitata dai seguenti confini:

partendo dal confine dei comuni di Vernazza con Riccò del Golfo, sentiero verso il paese di Casella fino al ponte carrozzabile del paese di Casella; da qui sentiero che passa, attraversando il torrente di Trambacco, a monte delle Case della Serenella; falde nord-ovest del monte Carmo, fino al traverso di Val di Pino; da qui fino alla vetta del monte Carmo; viottolo fino ad incrociare i vari viottoli del monte Capri, nel punto detto «Termo». Da qui ruscello tra il monte di Quaratica ed il colle dei Costari prima, ed il colle del Carmo poi, fino ad incrociare il viottolo che taglia fuori i pochi campi che trovansi sulle estremità del menzionato monte Carmo; segue il viottolo fino a fondo valle, tra il colle del Carmo ed il monte Bernego, indi viottolo che porta alla strada dei Marmi. Da qui altro viottolo che gira attorno al monte Bernego (lasciando fuori, al di sotto di esso, il coltivo) fino alla Sella formata tra il monte Bernego ed il monte Tigliola. Da qui viottolo che immette nella strada costruita dai tedeschi; detta strada fino alla Crocetta, confine tra il comune di Riccò del Golfo e Riomaggiore. Da qui sentiero che raggiunge la strada in cima al Campione e la strada della Fontanella. Da qui stradetta fino alla Fontana del Corvo, indi sentiero che taglia la strada che porta al monte Tigliola, zona Pasino, fino alla località Pianelle, indi la valle in località Fontana delle 'acche. Da qui si raggiunge la costa di Riolo, indi viottolo che conduce alla strada che passa sotto il monte Croci. Da qui sentiero fino alla strada sopra Terra Rossa. Da qui alla zona denominata Cadercoli fino a raggiungere il canale Molinello, indi detto canale. Da qui sentiero che attraversa C. Barrani, il lago della Fossa, Costa Grande, Spiasso. Da qui viottolo di Canuso fino a raggiungere la strada che conduce alla Casella.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccel-

lagione nella zona della provincia di La Spezia, della estensione di ettari 320 circa, compresa nel comune di Varese Ligure, delimitata dai seguenti confini:

sud: mulattiera che da Cesena va a quota 422 e torrente Cesinella;

ovest: linea che passa per quota 862, pendici di monte Cucco e quota 581;

nord: linea che da quota 581 passa per quota 607 e per quota 559;

est: linea che da quota 559 per quota 596, strada di Chiappa, quota 449 raggiunge la strada di Cesena.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di La Spezia, della estensione di ettari 320 circa, compresa nel comune di Santo Stefano di Magra, località Ponzano, delimitata dai seguenti confini:

partendo dalla località Madonnina di Ponzano Magra, cioè dall'incrocio del Canale Lunense con la via Castiglioni, segue detta strada fino a Madonna di Castiglioni; quindi mulattiera per Ponzano Superiore per quota 240, quota 129 e quota 138; torrente di Falcinello fino nei pressi di quota 83, indi un viottolo che raggiunge il Canale Lunense; detto canale fino alla Madonnina di Ponzano Magra.

Fino al 30 giugno 1953, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di La Spezia, della estensione di ettari 380, compresa nei comuni di Riccò del Golfo, Beverino e Follo, delimitata dai seguenti confini:

partendo dall'incrocio del Canale Rì e del Canale Piaggio, risale quest'ultimo fino a quota 500 e quindi Monte Sorbolo e Monte San Bernardo; segue un sentiero che passa sulla vetta di quest'ultimo monte fino a quota 202; raggiunge poscia il terrapieno e la quota 204, includendo tutta la vallata del Burrascano; sempre detto sentiero fino a raggiungere quota 283 e precisamente all'altezza di Ca Pastine; struscio che porta alla Vallata dell'Orta prima e sentiero di Brusciano poi fino a raggiungere la località Crocera che scende a valle fino ad incontrare il fiume Vara in località Isola. Da detta località corso dell'acqua verso la sua foce fino alla località Ranetto; inizia uno schienale ben definito da un filare di vegetazione ad alto fusto (pino), che forma la località boschiva, denominata Campo Lungo, fino a raggiungere il crinale di Buffeta, lasciando alla sinistra Cà Galasso, pervenendo così a quota 338; segue ancora detto crinale fino alla località Cambertan, poscia ampia mulattiera che scende alla località Vetrale, fino a quota 375 e, nelle prossimità di Cafaggio gira a sinistra per un sentiero che, portando a quota 300, divide il boschivo dal coltivo, lasciando anche sulla sinistra la località Sarecchia, da dove poi comincia a salire per raggiungere Madonna del Carmine; da qui girando ancora a destra (quota 377) si porta sotto la Costa Chiappara (quota 400); da questo punto prosegue sulla destra fino ad incontrare l'antica strada militare; detta strada, verso la Costa dei Cavalli fino ad incrociare il sentiero che dalla Durasca conduce al canale Rì; detto sentiero che fiancheggia il torrente Rì fino alla confluenza del Canale Piaggio.

(4878)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1952, è stato respinto il ricorso straordinario in data 26 novembre 1951, prodotto dal dott. Antonino Maisano, primo segretario del ruolo amministrativo centrale del Tesoro, contro la mancata sua ammissione, perchè non in possesso di tutti i requisiti prescritti, allo scrutinio per la promozione al grado di consigliere (grado 8°) in occasione della seduta del Consiglio di amministrazione del 28 aprile 1951, portata a sua conoscenza col foglio n. 468900 del 26 ottobre 1951.

(4960)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nel comunicato relativo alla diffida per smarrimento di ricevute semestrali di buoni del Tesoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1952, n. 205, in luogo di «... *decorrenza* 15 marzo 1951 ...» leggasi «... *scadenza* 15 marzo 1951 ...».

(4961)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 14 ottobre 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	—	—
» Firenze	624,93	646 —
» Genova	624,90	645 —
» Milano	624,91	643,75
» Napoli	624,90	643,50
» Palermo	—	—
» Roma	624,89	643,25
» Torino	624,95	650,75
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	647,25

Media dei titoli del 14 ottobre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,55
Id. 3,50 % 1902	67,10
Id. 3 % lordo	66,40
Id. 5 % 1935	98,725
Redimibile 3,50 % 1934	77,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	75,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	74,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,225
Id. 5 % 1936	93,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	99,175

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 14 ottobre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	643,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli ed esami a quaranta posti di grado 10° del ruolo del personale di gruppo A, quadro degli ingegneri specializzati, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;
Vista la legge 20 ottobre 1951, n. 1175;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1952, n. 19599/12106, che autorizza il bando del presente concorso;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli ed esami a quaranta posti di grado 10° del ruolo del personale di gruppo *A*, quadro degli ingegneri specializzati nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ripartiti come segue:

n. 15 posti — di cui cinque riservati al personale interno indicato nel seguente art. 2 — per i laureati in ingegneria industriale, sottosezione elettrotecnica ovvero in altre specializzazioni, purchè abbiano frequentato presso l'Istituto superiore delle poste e delle comunicazioni il corso di specializzazione in telecomunicazioni ed abbiano superato i relativi esami;

n. 12 posti — di cui quattro riservati al personale interno — per i laureati in ingegneria civile, sottosezione edile ovvero in ingegneria industriale, sottosezione meccanica;

n. 10 posti — di cui tre riservati al personale interno — per i laureati in ingegneria civile, sottosezione trasporti ovvero in ingegneria industriale, sottosezione meccanica oppure in altre specializzazioni, purchè abbiano frequentato il corso, e superati gli esami, in tecnologia postale;

n. 3 posti — di cui un posto riservato al personale interno — per i laureati in chimica pura e in ingegneria industriale, sottosezione chimica.

I suddetti posti riservati che non siano coperti, saranno conferiti agli altri candidati, idonei della stessa specializzazione, secondo l'ordine di graduatoria.

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte, senza conseguirvi l'idoneità, a due precedenti concorsi.

Art. 2.

Per i tredici posti riservati come dal precedente art. 1, è ammesso al concorso il personale di ruolo e non di ruolo, di cui all'art. 7 della legge 29 aprile 1950, n. 229, direttamente dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nonchè il personale delle ricevitorie postali telegrafiche (titolari, gerenti e supplenti effettivi); per beneficiare dei posti riservati, gli aspiranti dovranno possedere l'anzianità minima di servizio di anni due, comunque prestati.

Possono partecipare al concorso anche i gerenti e supplenti effettivi, privi di incarico da non oltre un anno alla data del termine di presentazione delle domande, purchè contino l'anzianità minima di servizio di cui sopra.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso gli aspiranti che alla data del presente decreto, non abbiano superato l'età di anni 38.

Detto limite è elevato:

ad anni 43:

per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci della prigionia o dalla deportazione, per i profughi dei territori di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

ad anni 45:

per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per servizio e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per le vedove dei caduti nella guerra 1940-45 e nella lotta di liberazione, per gli ex combattenti decorati al valore militare o promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

I suddetti limiti sono, inoltre, elevati di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il limite di età è elevato pure a 45 anni:

a) per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale; questo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U.N.S.E.A.).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite di età è altresì elevato nei confronti degli assistenti universitari di ruolo e volontari, nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti, che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta da bollo da L. 32, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 1°, Divisione 1ª, Ufficio concorsi, e corredate di tutti i documenti relativi, dovranno essere consegnate oppure spedite al suddetto Ministero nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande firmate dagli aspiranti dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, maternità del candidato;
b) luogo e data di nascita;
c) domicilio;
d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
e) dichiarazione di raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza;
f) elenco dei documenti allegati;
g) eventualmente l'Amministrazione dalla quale il candidato dipende.

Delle domande che, per qualsiasi causa anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine di 60 giorni e di quelle insufficientemente documentate, non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio originale, in tale caso dovrà essere prodotto un certificato in competente bollo, rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza, di cui al n. 9 del seguente articolo.

I candidati che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale delle ricevitorie dovranno presentare le domande documentate, nel suddetto termine di giorni 60, ai Servizi o alle Direzioni provinciali da cui dipendono.

I Servizi e le Direzioni provinciali, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero, esprimendo il proprio parere favorevole, o meno, all'ammissione al concorso per ciascuno dei concorrenti interni, di ruolo e non di ruolo e delle ricevitorie.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea oppure copia notarile (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari) debitamente legalizzata oppure provvisoriamente un certificato rilasciato dalla Università;

1-*bis*) certificato rilasciato dalla Università, dal quale risultino le votazioni ottenute nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario;

1-*ter*) certificato riguardante altri studi eventualmente fatti; pubblicazioni tecniche inerenti alle costruzioni; certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi e della natura dei lavori, ai quali il concorrente ha preso parte;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando) rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato;

4) certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando) rilasciato dal Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno, e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimato dal prefetto;

5) certificato su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando) rilasciato dal Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

6) certificato del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi da quella della pubblicazione del presente bando;

7) certificato medico su carta da bollo da L. 24 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dallo esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) copia, in competente bollo (L. 40 primo foglio, L. 32 intercalari), dello Stato di servizio o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare ed in caso negativo, certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 24 debitamente vidimato;

9) eventuali documenti, necessari per fruire dei benefici relativi alla elevazione dei limiti di età per l'ammissione al concorso ed alle preferenze e precedenze nella graduatoria.

I coniugati ed i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 24.

I decorati, di medaglia al valor militare, di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, comprovante tale loro qualità con l'esito della discriminazione.

I reduci civili dalla deportazione compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede.

I profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa italiana dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante una attestazione su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, gli altri mediante una dichiarazione, su carta da bollo da L. 32, rilasciata del Ministero dell'Africa Italiana.

I partigiani combattenti, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi, rilasciata dalle Commissioni stesse o dal Distretto militare.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio produranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi produrranno: gli orfani un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; i figli degli invalidi uno dei documenti, di cui al precedenti commi, intestato al nome del padre; gli altri un certificato delle rispettive associazioni nazionali.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista hanno riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente articolo.

Art. 6.

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre oltre la domanda, soltanto i documenti di cui ai nn. 1), 1-*bis*), 1-*ter*) e 8) e quelli eventuali di cui al n. 9) del precedente articolo; inoltre dovranno produrre copia in competente bollo (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari) dello stato matricolare, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti, che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 24 dell'Amministrazione presso cui prestano servizio, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, con l'indicazione della data di inizio, della durata e della natura del servizio stesso.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei certificati di cui ai nn. 3), 4), 7), 8), di cui al

precedente art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 6), 7), purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti comprese le domande di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della qualifica di impiegato statale di ruolo come dall'ultimo comma del precedente art. 3 del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto disposto dal terzo comma dello stesso art. 3 per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministero, da pubblicarsi nel bollettino delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento o per gli impiegati statali il libretto ferroviario.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale sarà composta di un consigliere o di un referendario del Consiglio di Stato, presidente, di tre professori universitari e di tre funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base ai programmi annessi al presente decreto, (allegati 1, 2, 3) per gli ingegneri elettrotecnici, per gli ingegneri civili (edili) e per gli ingegneri civili (trasporti), di tre prove pratiche, di una scritta e di una orale (allegato 4) per i chimici.

Saranno ammessi alla prova orale dei programmi di cui agli allegati 1, 2, 3, i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Saranno ammessi alla prova orale del programma di cui all'allegato 4, i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e in quelle pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione esaminerà e vaglierà i titoli dei singoli candidati in relazione alla natura dell'attività che i candidati vincitori saranno chiamati a svolgere nell'Amministrazione, e disporrà al riguardo complessivamente di dieci punti.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte o in quelle scritte e pratiche, del punto ottenuto in quella orale e del punto ottenuto per i titoli presentati.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà unica, formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova, per un periodo non inferiore ai sei mesi con la qualifica di volontario e con un assegno mensile non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 10° di gruppo *A*, oltre l'indennità di caroviveri spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, che ne abbiano titolo, saranno applicate le relative disposizioni di cui all'art. 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ed agli articoli 1 e 2 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso, che senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio in prova entro il termine e nella residenza stabiliti, saranno considerati rinunciatari senza bisogno di diffida ed i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei, che seguono nella graduatoria i vincitori.

Art. 13.

I volontari che, alla fine del periodo di prova, ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione saranno nominati allievo ispettori tecnici (grado 10°, gruppo *A*) con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1952

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1952
Registro Poste n. 21, foglio n. 275. — MANZELLA

ALLEGATO 1

Programma per l'esame di concorso a quindici posti del quadro degli ingegneri specializzati.

(Ingegneria industriale, sottosezione elettrotecnica)

PROVE SCRITTE

Ciascuna prova scritta consterà di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso o su un diverso argomento:

I Prova: *Fisica generale ed applicata*

a) *Acustica*:

Suono e suoi caratteri: Voce e udito Sensibilità dell'orecchio Propagazione Riflessione Assorbimento e interferenza del suono - Registrazione e riproduzione della voce e dei suoni.

b) *Ottica*:

Propagazione, riflessione, rifrazione e disporsione della luce Prismi Specchi Lenti Polarizzazione della luce Principali strumenti ottici e topografici (squadri, tacheometri, livelli).

c) *Elettrologia*:

1) Corrente continua Corrente e tensione Legge di Ohm Resistenza Principi di Kirchoff Legge di Joule.

2) Corrente alternata: Ampiezza, fase e valore efficace - Resistenza e reattanza Conduttanza e suscettanza Rappresentazione complessa delle impedenze e delle ammettenze - Serie e parallelo di impedenze e ammettenze.

3) Fenomeni induttivi: Auto e mutua induzione Energia elettromagnetica Calcolo delle induttanze Circuiti magneti con ferro Isteresi Perdite Magneti ed elettromagneti.

4) Capacità fra conduttori. Energia elettrostatica Principali dielettrici Condensatori fissi e variabili Colcolo delle capacità Comportamento delle capacità alla corrente alternata.

5) Leggi fondamentali della elettrodinamica.

6) Fenomeni nelle reti: lineari, transitori e di regime - Teoremi fondamentali sulle reti: di reciprocità, di sovrapposizione, di compensazione, circuito equivalente ad una rete (teorema di Thevenin) Fenomeni di risonanza Circuiti risonanti e antirisonanti.

7) Nozioni sulle moderne teorie dell'eletricità Costituzione dell'atomo Leggi dell'emissione elettronica Teoria elementare delle valvole termoioniche e due o più elettrodi - Cellule fotoelettriche.

2ª Prova: *Costruzioni*

a) *Meccanica applicata alle costruzioni*:

Statica grafica Composizione e decomposizione di forze - Poligoni funicolari Travature reticolari Momenti sta-

tici Momenti d'inerzia Assi neutri Elasticità dei materiali Sollecitazioni semplici e composte Sistemi staticamente determinati e iperstatici fino a 3 gradi d'iperstaticità Equilibrio di un filo sospeso.

b) *Materiali da costruzione*:

Materiali per linea Caratteristiche meccaniche ed elettriche dei conduttori in rame, bronzo, alluminio, ferro e acciaio Isolatori Sostegni Materiali per costruzioni civili Pietre Laterizi Cementi Legnami Materiali metallici Calci e cementi Calcestruzzi Gesso Bitumi e asfalti Materiali per pavimenti e rivestimenti Vernici.

3ª Prova: *Elettrotecnica*

a) *Generatori Motori Trasformatori*:

Dinamo e motori a corrente continua Alternatori e motori a corrente alternata Trasformatori Raddrizzatori Pile e accumulatori Illuminazione elettrica Trazione elettrica.

b) *Propagazione della corrente sui fili Propagazione delle onde elettromagnetiche*:

Propagazione sulle linee delle correnti continue e delle correnti alternate sinusoidali Casi particolari importanti Attenuazione e impedenza caratteristica Cenni sui filtri elettrici Principi fondamentali sulla propagazione delle onde elettromagnetiche nello spazio Equazioni di Mawell.

c) *Misure elettriche*:

Sistemi di misure elettriche e magnetiche Indicatori per c.c. e c.a. Misure di voltaggi Amperaggi Potenze Misure di resistenze piccole, medie e grandi Misure di capacità ed induttanza Ponti in c.c. e c.a. Misure di collaudo del macchinario elettrico.

PROVE ORALI

Le stesse materie delle prove scritte oltre: « Elementi di contabilità generale dello Stato ».

Visto, *il Ministro*: SPATARO

ALLEGATO 2

Programma per l'esame di concorso a dodici posti del quadro degli ingegneri specializzati.

(Ingegneria civile, sottosezione edile e ingegneria industriale, sottosezione meccanica)

PROVE SCRITTE

1ª Prova: *Fisica generale ed applicata*

Acustica:

Generalità Intensità delle sensazioni auditive - Propagazione, riflessione, rifrazione, assorbimento dell'energia sonora Proprietà acustica degli ambienti.

Ottica:

Generalità.

Tecnica dell'illuminazione:

Generalità Dati relativi a tutti i vari tipi di lampade Progetti di illuminazione.

Elettrologia:

1) Corrente continua Corrente e tensione Legge di Ohm Resistenza Principio di Kirchoff Legge di Joule.

2) Corrente alternata Ampiezza Fase e valore efficace Resistenza e reattanza Conduttanza e suscettanza Rappresentazione complessa delle impedenze e delle ammettenze Serie e parallero di impedenze ed ammettenze.

3) Fenomeni induttivi Auto e mutua induzione.

4) Capacità fra conduttori Condensatori fissi e variabili.

5) Leggi fondamentali della elettrodinamica.

2ª Prova: *Costruzioni*

a) *Meccanica applicata alle costruzioni*:

Statica grafica Composizione e decomposizione di forze Poligoni funicolari Travature reticolari Momenti statici Momenti d'inerzia Assi neutri Elasticità dei materiali Sollecitazioni semplici e composte Sistemi staticamente determinati e iperstatici fino a 3 gradi d'iperstaticità Equilibrio di un filo sospeso.

b) *Materiali da costruzione*:

Materiali per linee Caratteristiche meccaniche ed elettriche dei conduttori in rame bronzo alluminio ferro e acciaio.

Isolatori Sostegni Materiali per costruzioni civili - Piastre Laterizi Cementi Legnami Materiali metallici - Calci e cementi Calcestruzzi Gesso Bitumi e asfalti - Materiali per pavimenti e rivestimenti Vernici.

3ª Prova: *Tecnica delle costruzioni*

Fondazioni Varii tipi e calcolazioni relative.

Costruzioni edili in muratura, ferro, legno e cemento armato.

Prescrizioni generali e norme sui C. A.

Edifici civili.

Edifici industriali.

PROVE ORALI

a) Le stesse materie delle prove scritte.

b) Elementi di contabilità generale dello Stato.

c) Apparecchi di sollevamento Apparecchi di trasporto a piccola distanza Ascensori e montacarichi.

Visto, *il Ministro*: SPATARO

ALLEGATO 3

Programma per l'esame di concorso a dieci posti del quadro degli ingegneri specializzati.

(Ingegneria civile Sottosezione trasporti ed ingegneria industriale Sottosezione meccanica).

PROVE SCRITTE

1ª Prova: *Fisica generale ed applicata*

(come il programma dell'allegato 2)

2ª Prova: *Costruzioni*

(come il programma dell'allegato 2)

3ª Prova: *Trasporti*

Gli utenti della strada Il pedone La bicicletta I veicoli a trazione animale L'autovettura L'autobus Il tram Il filobus L'autocarro e l'autotreno Motoscooters Veicoli diversi.

Motori endotermici Cicli ideali e cicli di lavoro.

Trasformazione del moto alternato in moto rotatorio Movimento, velocità ed accelerazione dello stantuffo Masse dotate di moto alternato e masse rotanti Forze alterne di inerzia Diagrammi delle forze risultanti e della coppia motrice Il volano Coppia di reazione Motore disassato.

Equilibramento Vibrazioni Equilibramento delle masse rotanti e delle masse alterne Forze alterne di second'ordine Ordine di accensione Motore monocilindrico Motore a 2, 4, 6 cilindri in linea e a 4 tempi Motore a 8 cilindri in V di 90 gradi.

La distribuzione Schema di funzionamento della valvola Sezione di passaggio e velocità media del gas attraverso la valvola Eccentrici Punteria Bilanciere.

Potenza sviluppata e fattori che la influenzano Calcolo della potenza Rendimenti Potenza assorbita dalla resistenza passiva Curve caratteristiche Regolazione e regolatore Relazione fra la potenza e le condizioni atmosferiche Dati caratteristici del motore Numero dei giri Numero dei cilindri e dimensione dei cilindri Velocità media dello stantuffo Rapporto di compressione.

Raffreddamento, lubrificazione e lubrificanti Raffreddamento ad acqua Circolazione forzata Circolazione a termosifone Raffreddamento ad aria Lubrificazione Caratteristiche dei lubrificanti interessanti l'uso del motore Rigenerazione degli olii Classificazione dei lubrificanti Combustibili Potere indetonante dei carburanti Antidetonanti Accendibilità della nafta Volatilità Tensione di vapore e calore di evaporazione Produzione dei combustibili liquidi e gassosi.

Motore ad accensione per scintilla Preaccensione Detonazione Forma della camera di combustione Sistemazione delle valvole e delle candele.

Alimentazione e formazione della miscela combustibile Principio della carburazione e tipi fondamentali di carburatori Dispositivi per la ripresa Economizzatori.

Accensione Accensione a magnete e a spinterogeno Confronto ed applicazione dei due sistemi di accensione Candele Batterie.

Organi principali del motore Cilindri Teste Basamenti Stantuffi ed anelli Biella Albero a gomiti Cuscinetti Il meccanismo della distribuzione Valvole.

Gruppi ausiliari Organi di raffreddamento Pompe acqua Radiatore Ventilatore Termostati Circolazione dell'olio lubrificante Pompe olio Filtri Sistemi di avviamento.

Motori Diesel Caratteristiche costruttive Camere ad iniezione diretta Precamera Camera ad accumulazione Camera a turbolenza Apparato di iniezione Pompe di iniezione Iniettori.

Le parti principali dell'automobile La carrozzeria Il telaio Gli assali Le sospensioni Lo sterzo Le ruote I pneumatici Gli organi di trasmissione Frizione Cambio Il giunto cardanico e l'albero di trasmissione La coppia conica ed il differenziale.

I freni Freni a nastro e freni ad espansione Freni idraulici Freni a depressione e ad aria compressa Freni continui ed automatici.

L'impianto elettrico Batterie ed accumulatori Dinamo ed interruttore di minima Motorino di avviamento Impianto di illuminazione e di segnalazione Apparecchi di controllo e di comando dell'impianto elettrico.

Norme di circolazione stradale.

La meccanica della locomozione L'aderenza La resistenza al rotolamento La resistenza all'aria La resistenza della trazione orizzontale ed in rettilineo La resistenza dovuta alle curve, alle pendenze ed alle accelerazioni Lo studio del moto con le curve di accelerazione e di utilizzazione Il moto durante la frenatura.

Le curve e la circolazione in curva Raggi minimi di curvatura e di volta-- Sbandamento e sopraelevazione Ribaltamento Teoria delle curve di raccordo Raccordi lemnscatici Raccordi fra livellette.

L'economia degli autotrasporti Costo di una pavimentazione Il costo di una strada e quello dei trasporti che ne usufruiscono Spese variabili con la percorrenza e spese fisse.

Le caratteristiche geometriche delle strade Valori delle pendenze longitudinali e dei raggi di curvatura Andamento ed orientamento dei tracciati Sagome trasversali delle carreggiate Valori delle larghezze stradali.

La sosta ed i fabbricati stradali Sosta lungo le vie Piazzuole per strade extraurbane Posti e piazze di sosta Stazione di rifornimento e di servizio Autorimessa.

L'attrezzatura segnaletica . Cartelli di pericolo, di prescrizione e di indicazione Semafori isolati, in collegamento sincrono, in collegamento progressivo Ubicazione dei cartelli e dei semafori.

Incroci, attraversamenti e biforcazioni Incroci stradali a livello Attraversamenti pedonali Sottopassaggi pedonali Incroci sfalzati, biforcazioni e diramazioni Gli incroci e la psicotecnica Gli incroci di rumore.

Impianti di sollevamento e di trasporto Cinghie Catene Funi in acciaio Applicazione delle viti agli apparecchi di sollevamenti Ganci e bozzelli Giunti ed innesti Invertitori Cambi di velocità Variatori di velocità Ingranaggi Coppie di frizione Molle Ammortizzatori Supporti e cuscinetti Arresti e freni.

I motori per i trasporti meccanici La potenza assorbita Motori animati Motori e generatori idraulici Motori ad aria compressa, a combustione interna, elettrici, a regolazione fissa Elettromagnete Accessori per comando elettrico.

Caratteristiche fondamentali dei materiali da trasportare Peso dei corpi in mucchio Densità di stivaggio Angolo di attrito.

PROVE ORALI

a) Le stesse materie delle prove scritte.
b) Elementi di contabilità generale dello Stato.

Visto, *il Ministro*: SPATARO

ALLEGATO 4

Programma per l'esame di concorso a tre posti del quadro degli ingegneri specializzati.

(Chimica pura ed ingegneria industriale Sottosezione chimica)

1° giorno Prova scritta di chimica tecnologica:

1) Platino oro e argento leghe e composti.
2) Alluminio, suoi composti e leghe.
3) Rame, sue leghe e sali più importanti.
4) Zinco cadmio, mercurio e loro composti Zincatura e amalgame.
5) Cromo wolframio, molibdeno, manganese, nichelio e loro composti. Cromatura e nichelatura.
6) Stagno, piombo e loro composti Stagnatura e saldatura.
7) Ferro, ghisa, acciaio e ferro dolce.
8) Generalità sulle leghe metalliche d'importanza industriale e loro proprietà.
9) Vetri e prodotti ceramici. Mica.
10) Materiali cementizi e loro materie prime.
11) Carbon fossile e grafite Distillazione del carbon fossile Nero fumo Catrame Oli di catrame.
12) Petrolio e derivati Asfalto e bitume - Oli minerali - Benzina Cenni sulla lubrificazione.
13) Generalità sulle cause della corrosione dei metalli e particolarmente del ferro e sui mezzi da impiegare per la loro protezione.
14) Generalità sulle fibre tessili Fibre vegetali (Cotone, lino, canapa, juta) Fibre animali (lana seta) Fibre tessili artificiali Caratteri delle varie fibre.
15) Carta Destrina Gomma arabica Inchiostri.
16) Gomma elastica, ebanite e caucciù - Caucciù sintetico Guttaperca Materie plastiche.

2° *giorno Prova pratica*:

Prova pratica di chimica analitica qualitativa e relazione scritta sulle ricerche eseguite e sui risultati ottenuti.

3° e 4° *giorno Prova pratica*:

Prova pratica di chimica analitica quantitativa (ponderale e volumetrica) e relazione scritta sui procedimenti eseguiti e sui risultati ottenuti.

PROVE ORALI

Oltre la materia oggetto della prova scritta:

a) *Chimica fisica ed elettrochimica*:

1) Stato liquido Tensione superficiale Tensione di vapore dei liquidi Evaporazione ed ebollizione Soprariscaldamento dei liquidi.
2) Stato solido Stato cristallizzato - Fusione - Tensione di vapore dei solidi Soprafusione.
3) Cristalloidi e colloidi Soluzioni.
4) Equilibri eterogenei Liquidi interamente miscibili e liquidi parzialmente miscibili Leghe metalliche.
5) Relazione fra energia chimica ed energia elettrica Elementi reversibili Unità elettriche fondamentali Leggi di Faraday Teoria della dissociazione elettrolitica Conducibilità degli elettroliti e sua determinazione.
6) Velocità e mobilità degli ioni Legge dell'indipendente mobilità degli ioni La pressione osmotica per le soluzioni di elettroliti Dissociazione elettrolitica dell'acqua - Il pH Solventi diversi dell'acqua.
7) Equilibri elettrolitici omogenei Legge della diluizione Acidi e basi forti e deboli Idrolisi Teoria degli indicatori.
8) Teoria osmotica della pila Differenza di potenziale fra due soluzioni Differenza di potenziale fra un metallo e una soluzione di un suo sale Serie elettrochimica degli elementi Pile: generalità Pile tipo Leclanchè Altri tipi di pile.
9) Scomposizione elettrolitica F.e.m. di polarizzazione Polarizzazione anodica e catodica Tensione di scomposizione Reazioni secondarie agli elettrodi.
10) Processi di riduzione e di ossidazione agli elettrodi dei voltametri Perossidazioni anodiche Riduzioni catodiche Accumulatori: generalità Accumulatori al piombo Accumulatori alcalini.
11) Analisi elettrolitica - Analisi polarografica.

b) *Ottica e fisica atomica*:

1) Prismi e lenti Microscopio e sue parti Formazione delle immagini e ingrandimento nel microscopio Obiettivi e oculari da microscopio Illuminazione del microscopio Ultramicroscopio Microproiezione e microfotografia Requisiti di un buon microscopio Microscopio elettronico.

2) Spettroscopia Spettroscopi e spettrografi.

3) Trasformazione della luce in energia chimica Fotografia.

4) Fluorescenza e fosforescenza Raggi ultravioletti, loro importanza e mezzi per generarli Luce di Wood.

5) Polarizzazione della luce Polarimetri.

6) Sostanze radioattive Emanazione Trasformazione delle sostanze radioattive Elementi isotopi.

7) L'elettrone e la teoria molecolare Struttura dell'atomo Fenomeni dovuti al movimento elettronico.

8) Le applicazioni dell'elettrone - Lampade termojoniche Cellule fotoelettriche.

c) Traduzione a scelta dal francese o inglese o tedesco di un brano riguardante un argomento di chimica.

d) Elementi di contabilità generale dello Stato.

Visto, *il Ministro*: SPATARO

(4932)

Ammissione dei laureati in ingegneria civile, sottosezione idraulica, al concorso per quaranta posti di grado 10° del ruolo del personale di gruppo A, quadro degli ingegneri specializzati, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale 21 luglio 1952.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre successivo, registro n. 21, foglio n. 275, col quale è bandito il concorso per titoli ed esami a quaranta posti di grado 10°, gruppo *A*, quadro degli ingegneri specializzati, nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerata l'opportunità di estendere l'ammissione al concorso stesso anche ai laureati in ingegneria civile, sottosezione idraulica;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

L'art. 1, terzo comma, del decreto Ministeriale 21 luglio 1952, col quale è bandito il concorso per titoli ed esami a quaranta posti di grado 10°, gruppo *A*, quadro degli ingegneri specializzati, è modicato come segue:

« n. 12 posti — di cui quattro riservati al personale interno — per i laureati in ingegneria civile, sottosezione edile o idraulica, ovvero in ingegneria industriale, sottosezione meccanica ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 ottobre 1952

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1952
Registro Poste n. 24, *foglio n.* 358. — ALIFFI

(4933)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere (grado 11°) nel ruolo del personale amministrativo di gruppo B dei Monopoli di Stato, indetto col decreto Ministeriale 15 maggio 1952, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 4 luglio stesso anno, n. 153.

Si comunica che, giusta il disposto del decreto Ministeriale n. 00/40609 del 1° ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 10 stesso mese, registro n. 2, foglio n. 233, le prove scritte del concorso sopraindicato, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami (via G. Induno) alle ore 8 ant. dei giorni 28, 29 e 30 ottobre 1952.

(4962)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione, e la legge 15 luglio 1950, n. 539;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1952, n. 34442/10115, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 2 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) magistrati ordinari i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina al grado di aggiunto giudiziario;

b) i magistrati della giustizia militare i quali, avendo compiuto quattro anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

c) gli avvocati che siano regolarmente iscritti nell'albo da almeno due anni e che alla data del presente decreto non abbiano oltrepassato il quarantesimo anno di età, salvo le proroghe stabilite dalle disposizioni di legge in vigore al momento della presentazione della domanda, in quanto applicabili;

d) i procuratori e gli aggiunti procuratori dello Stato dopo almeno tre anni di servizio.

Salvo quanto è disposto per il requitito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso, debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante, deve:

a) per i magistrati, essere inoltrata per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio ed essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che impediscano o diminuiscano il perfetto esercizio dell'attività di avvocato dello Stato. Il certificato dovrà inoltre fare espressa menzione che il candidato è esente assolutamente da imperfezioni dell'udito e della favella;

2) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) per gli avvocati, essere corredata dai documenti di cui ai precedenti numeri, nonchè dai seguenti:

3) diploma originale o copia autentica o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università della Repubblica Italiana;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di regolare condotta civile e morale;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

9) certificato dell'Ordine degli avvocati che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno due anni;

c) per i procuratori e gli aggiunti procuratori dello Stato, essere inoltrata per il tramite di ufficio.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenze nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in lingua italiana, in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 1), 5), 6) e 7), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, quello di cui al n. 9) di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti nelle ex colonie od all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè, però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Art. 3.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidai ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 4.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 5.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Le prove orali consistono:

a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Gli esami avranno luogo a Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi: le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento: quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29, del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato, in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica Italiana, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Università di Roma, designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dall'art. 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 7.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato di seconda classe ed è loro attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 1.580.000.

Se i primi nominati non assumessero effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 9 settembre 1952

L'Avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1952
Registro Presidenza n. 68, foglio n. 20. — FERRARI

(4963)

PREFETTURA DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1950, bandito con decreto prefettizio 31 dicembre successivo, n. 31323;

Visti gli articoli 69 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso specificato in epigrafe, dichiarati idonei:

1.	Maccherini Giulio di Gustavo	punti	52,26	su 100
2.	Parri Olvy di Enrico	»	50,80	»
3.	Finelli Marcello di Giacinto	»	50,01	»
4.	Celesti Carlo fu Muzio	»	49,87	»
5.	Parducci Guelfo di Giulio	»	48,89	»
6.	Nieri Dino di Ugo	»	48,74	»
7.	Bardi Roberto di Marco	»	48,60	»
8.	Dal Pozzo Gabrio di Bruno	»	48,59	»
9.	Meloni Sergio Marco fu Bernardo	»	48,22	»
10.	Ruggeri Carlo fu Silvestro	»	48,09	»
11.	Borrello Dante di Giuseppe, (invalido di guerra)	»	47,95	»
12.	Di Prete Leonardo di Bixio	»	47,95	»
13.	Paita Carlo di Arturo	»	47,28	»
14.	Mazzoleni Mario fu Angelo	»	46,46	»
15.	Bibi Bernardino fu Agostino	»	45,918	»
16.	Magrini Giuseppe fu Antonio	»	45,915	»
17.	Cortesi Piero di Domenico	punti	45,26	su 100
18.	Pecciarini Santi di Egisto	»	44,87	»
19.	Toppino Cesare fu Dalmazzo	»	44,75	»
20.	Dini Gino di Tommaso	»	44,15	»
21.	Ceccarelli Gisberto di Antonio	»	43,16	»
22.	Palavisini Aladino di Giovanni	»	43,09	»
23.	Confortini Pellegrino di Metastasio	»	42,95	»
24.	Soldaini Ettore di Marengo	»	42,90	»
25.	Rivarossa Angelo di Bartolomeo	»	42,78	»
26.	Mazzoleni Renato fu Angelo	»	42,67	»
27.	Pisani Piero fu Enrico	»	42,62	»
28.	Pellegrini Giorgio di Olinto	»	42,18	»
29.	Cillerai Sirio di Luigi	»	42,12	»
30.	Rossi Alberto di Filippo	»	41,93	»
31.	Biagioli Cirano fu Furio	»	41,57	»
32.	Piquè Ilio di Giovanni	»	41,50	»
33.	Lunardini Michele fu Augusto	»	41,29	»
34.	Mataloni Caterva fu Romolo (ex combattente)	»	41,15	»
35.	Pellegrino Lucio fu Michele	»	41,15	»
36.	Savioli Iridio di Ortecchiano	»	41,12	»
37.	Zamperini Mameli di Ferdinando	»	41,08	»
38.	Angeli Paolo di Giovanni	»	40,97	»
39.	Bruni Evasio di Luigi	»	40,75	»
40.	Tiezzi Gennaro di Adolfo	»	39,98	»
41.	Pozzer Antonio fu Giuseppe	»	39,95	»
42.	Fantini Enrico di Serafino	»	39,65	»
43.	Berti Rinaldo di Alessio	»	39,51	»
44.	Pellegrini Sergio di Alamanno	»	38,70	»
45.	Barbetti Enrico di Pasquale	»	38,22	»
46.	Giomi Sergio fu Marco	»	37,90	»
47.	Branconi Edoardo di Virgilio	»	36,64	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni, negli albi di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 20 agosto 1952

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio precedente decreto di pari numero del 20 agosto 1952, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1950;

Visto l'ordine di preferenza dei posti messi a concorso indicato dai singoli concorrenti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il combinato disposto degli articoli 55 e 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici veterinari sono dichiarati vincitori del concorso per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

Maccherini Giulio di Gustavo: Asciano;
Parri Olvy di Enrico: Sinalunga;
Finelli Marcello di Giacinto: Pienza;
Celesti Carlo fu Muzio: Rapolano Terme;
Parducci Guelfo di Giulio: consorzio San Giovanni d'Asso-Trequanda;
Nieri Dino di Ugo: consorzio Chiusdino-Monticiano;
Bardi Roberto di Marco: San Quirico d'Orcia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena e sarà pubblicato, per otto giorni, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 1° ottobre 1952

Il prefetto: SPASIANO

(4925)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.